



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 90 del 21-04-18

OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI N. 5/2017. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in legge il 31 maggio 2005, con la L. n. 88, il quale stabilisce che *“ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 4 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento”*;

- l’art. 1, comma 21, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, il quale dispone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”*;

PREMESSO:

- che la società C & T Srl è proprietaria di una centrale idroelettrica ubicata nel limitrofo comune di Monte San Martino e che la stessa è alimentata dal lago “San Ruffino”, sulla base di una concessione regionale di cui la richiamata società è titolare;

- che parte della diga e parte del lago di San Ruffino, che costituiscono il bacino da cui detta centrale viene alimentata, insistono sul territorio del Comune di amandola;

CONSIDERATO che l’art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992 qualifica quale soggetto passito di imposta anche il concessionario di beni demaniali;

CONSTATATO che da un controllo delle dichiarazioni ICI presentate e dei relativi versamenti effettuati per l’anno 2010 è stato riscontrato che la Società C & T Srl ha omesso la presentazione della denuncia ICI per la parte del bacino di accumulo (lago di San Ruffino) e delle connesse opere idrauliche ed impiantistiche ubicate nel territorio del Comune di Amandola nonché, conseguentemente, il pagamento dell’imposta dovuta per detta porzione di impianto;

DATO ATTO:

- che il responsabile dell’Ufficio Tributi, Dott.ssa Laura Lupi, con nota del 14.12.2017 assunta al Prot. dell’Ente al n. 16280, invitava la Società a *“far pervenire, entro 10 gg. (...), per la centrale idroelettrica”* in parola *“atti, documenti ed elementi rilevanti (...) nonché la seguente documentazione contabile: stato patrimoniale, libro dei cespiti ammortizzabili, libro degli inventari, o altra documentazione equivalente ai sensi di legge”* con l’avvertimento che il mancato

riscontro avrebbe comportato *“l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 473/97 e s.m.i. e l’avvio di un procedimento di accertamento d’ufficio da parte del Comune”*;

- che con nota del 20.12.2017 assunta al Prot. dell’Ente al n. 16521 la Società C & T Spa riscontrava alla suddetta nota comunicando che *“nessun cespite iscritto nel”* loro *“registro dei beni ammortizzabili è sito nel Comune di Amandola”*;

- che in data 29.12.2017 il Comune di Amandola notificava via pec alla Società C & T Spa un avviso di accertamento ICI *“per omessa denuncia e omesso versamento - ICI ANNO 2010”*, chiedendo il pagamento della somma di euro 48.453,33 o della sanzione ridotta pari ad euro 33.132,97;

- che in data 28.02.2018, con nota assunta al Prot. dell’Ente al n. 2665, la società C & T Spa notificava al Comune di Amandola un *“Ricorso introduttivo e istanza di trattazione in pubblica udienza ex 1° comma, art. 33 del D.Lgs. 546/92”* chiedendo all’on.le Commissione adita:

“in via preliminare, di dichiarare illegittimo” il richiamato avviso di accertamento *“e, conseguentemente, di dichiararlo nullo ed annullarlo, per la consegna alla società ricorrente di una semplice copia informatica priva di qualsiasi valore probatorio e non dell’originale dell’avviso di accertamento, nonché per la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, e 14, comma 3, D.Lgs. 504/1992, e dell’art. 10 L. 212/2000;*

in via principale, di dichiarare illegittimo l’impugnato avviso e, conseguentemente, annullarlo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, degli artt. 3 e 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 1, commi 161-162, legge 27 dicembre 2006 n. 296, ordinando al comune di Amandola di provvedere al rimborso di quanto eventualmente versato in pendenza di giudizio, oltre agli interessi maturati e maturandi;

in via parimente principale di dichiarare illegittimo l’impugnato avviso e, conseguentemente, annullarlo, per decadenza dell’azione accertatrice ai sensi dell’art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché per l’inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell’obbligazione tributaria e dell’art. 2697 del c.c., ordinando al comune di Amandola di provvedere al rimborso di quanto eventualmente versato in pendenza di giudizio, oltre agli interessi maturati e maturando;

in via subordinata, di dichiarare non dovute, ai sensi dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e degli artt. 6 e 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, le sanzioni irrogate”;

RAVVISATA la necessità di costituirsi nell’instaurato giudizio al fine di contestare le ragioni avanzate dalla società C & T Spa e, nel contempo, tutelare gli interessi e la posizione del Comune di Amandola;

RILEVATO che il Comune di Amandola non dispone, all’interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni nella controversia giudiziale in questione e che pertanto si rende necessario l’affidamento di un incarico legale;

DATO ATTO che, interpellato, l’Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, con studio in Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 85, ha dichiarato, come da nota trasmessa ed acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4412 del 13.04.2018, la

propria disponibilità ad accettare l'incarico per assistere questo Comune nella citata controversia promossa dalla società C & T Spa, a fronte di un onorario pari ad euro 1.500,00 oltre accessori come per legge;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 57 del 20.04.2018 recante *“ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno avverso l'avviso di accertamento ICI n. 5/2017. Autorizzazione a resistere in giudizio e affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno”* con la quale si è stabilito, tra l'altro:

- *“di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Amandola per contestare le ragioni avanzate dalla società C & T Spa e, nel contempo, tutelare gli interessi e la posizione del Comune di Amandola (...);*
- *di conferire all'avv. Leonardo Castelli del foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, con studio in Ascoli Piceno, via G. Verdi n. 85, per i motivi sopra esposti che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa;*
- *di autorizzare il Sindaco pro tempore, Ing. Adolfo Marinangeli, a firmare la relativa procura e ogni altro atto necessario e consequenziale al predetto incarico;*
- *di riservare a separato atto del competente dirigente dell'area amministrativa l'impegno di spesa di € 2.188,68 da imputarsi al cap. 138 codice 01.02-1.03.02.99.002 e l'assunzione del relativo cig”;*

VISTO E RICHIAMATO l'art. 17 del D.lgs n.50/2016, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;*

PRECISATO che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, evidenzia che anche gli affidamenti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del medesimo D.Lgs. devono comunque rispettare i principi informatori del codice stesso, quali economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

RITENUTO di poter procedere al presente affidamento anche in considerazione della non eccessiva rilevanza della spesa, della urgenza di provvedere e tenendo in ogni caso conto del fatto che l'art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di procedere per importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

RITENUTO di dover impegnare a favore dell'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, con studio in Ascoli Piceno, Via G. Verdi, C.F. CSTLRD76T20A462P, n. 85 la somma di Euro 120,00 al cap. 138, Codice 01.02-1.03.02.99.002, del corrente bilancio di esercizio;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n. _____;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l’art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017/2019;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 20 del 30.12.2017 di conferimento delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente deliberato;
2. **DI CONFERIRE** all’Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, con studio in Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 85, per i motivi sopra esposti che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l’incarico di patrocinio legale descritto in narrativa;
3. **DI IMPEGNARE** a favore dell’Avv. Leonardo Castelli la somma di € 2.188,68 da imputarsi al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002 (n. imp. _____);
4. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dott.ssa Laura Lupi;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Lupi

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00